I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1416/81 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1981

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti e il regolamento n. 422/67/CEE — n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 sesto,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 6,

considerando che è opportuno modificare alcune disposizioni dei regolamenti che fissano il trattamento economico dei membri della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti, in particolare per aggiornare l'importo dell'indennità giornaliera di missione, per fissare un importo minimo per la pensione di orfano ed introdurre regole relative alle parità monetarie ed ai coefficienti correttori applicabili alle pensioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti [1], è così modificato:

1. Il testo dell'articolo 7, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

« c) di un'indennità per giornata intera di trasferta pari al 105 % dell'indennità giornaliera di missione prevista nello statuto dei funzionari delle Comunità europee per il funzionario di grado A 1. ».

2. All'articolo 16, paragrafo 1, il testo dell'ultima frase è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, se il membro della Corte dei conti è deceduto in corso di mandato,

— la pensione di riversibilità per la vedova è pari al 36 % dello stipendio base percepito al momento del decesso,

— la pensione di riversibilità del primo orfano di padre e di madre non può essere inferiore al 12 % dello stipendio base percepito al momento del decesso. Nel caso in cui coesistano più orfani di padre e madre, l'importo totale della pensione di riversibilità è ripartito in parti eguali tra gli orfani aventi diritto. ».

3. All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 7. Nel caso in cui coesistano vedova ed orfani nati da un precedente matrimonio o altri aventi diritto, oppure nel caso in cui coesistano orfani di diversi letti, la ripartizione della pensione è effettuata applicando per analogia gli articoli 22, 27 e 28 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari. ».

4. All'articolo 20, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Alle somme dovute a norma degli articoli 8, 9, 11 e 16 è applicato un coefficiente correttore fissato sulla base dell'articolo 64 e dell'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per il paese in cui il titolare della somma giustifica avere la propria residenza. Se il titolare fissa la propria residenza in un paese per il quale non è stato stabilito alcun coefficiente correttore, si applicherà il coefficiente correttore valido per il Belgio.

[1] GU n. L 268 del 20. 10. 1977, pag. 1.

Tali somme sono versate, a scelta degli interessati, alle condizioni previste dall'articolo 63 del precitato statuto per il pagamento delle retribuzioni, nella moneta del paese di cui hanno la cittadinanza, nella moneta del paese dove risiedono, oppure nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della Corte dei conti ; la scelta è valida per almeno due anni. Qualora né il primo né il secondo di tali paesi sia uno Stato membro delle Comunità, le somme dovute sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della Corte dei conti. ».

Articolo 2

Il regolamento n. 422/67/CEE — n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 143/76 [2], è così modificato :

1. All'articolo 6, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente :

« c) di un'indennità per giornata intera di trasferta pari al 105 % dell'indennità giornaliera di missione prevista nello statuto dei funzionari delle Comunità europee per il funzionario di grado A 1 ».

2. All'articolo 15, paragrafo 1, il testo dell'ultima frase è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, se il membro della Commissione o della Corte è deceduto in corso di mandato,

— la pensione di riversibilità per la vedova è pari al 36 % dello stipendio base percepito al momento del decesso,

— la pensione di riversibilità del primo orfano di padre e di madre non può essere inferiore al 12 % dello stipendio base percepito al momento del decesso. Nel caso in cui coesistano più orfani di padre e madre, l'importo totale della pensione di riversibilità è ripartito in parti uguali tra gli orfani aventi diritto ».

3. All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 7. Nel caso in cui coestistano una vedova ed orfani nati da un precedente matrimonio o altri aventi diritto, oppure nel caso in cui coesistano orfani di diversi letti, la ripartizione della pensione totale è effettuata applicando per analogia gli articoli 22, 27 e 28 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari ».

4. All'articolo 19, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Alle somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15 è applicato un coefficiente correttore fissato sulla base dell'articolo 64 e dell'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per il paese in cui il titolare della somma giustifica avere la propria residenza. Se il titolare fissa la propria residenza in un paese per il quale non è stato stabilito alcun coefficiente correttore, si applicherà il coefficiente correttore valido per il Belgio.

Tali somme sono versate, a scelta degli interessati, alle condizioni previste dall'articolo 63 del precitato statuto per il pagamento delle retribuzioni, nella moneta del paese di cui hanno la cittadinanza, nella moneta del paese dove risiedono, oppure nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della loro istituzione ; la scelta è valida per almeno due anni.

Qualora né il primo né il secondo di tali paesi sia uno degli Stati membri delle Comunità, le somme dovute sono versate nella moneta del paese in cui si trova il luogo provvisorio di lavoro della loro istituzione ».

Articolo 3

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° giugno 1981.

Tuttavia, per le somme nette che subiscono una diminuzione rispetto all'applicazione del sistema attuale il presente regolamento si applica solo dal 1° dicembre 1981. Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e gli importi percepiti per il mese di maggio 1981 è ridotta di un decimo al mese.

[1] GU n. L 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 15 del 24. 1. 1976, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. van der MEI